

N.R.G. 27506/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA – A –

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marina Tavassi Presidente
dott.ssa Paola Gandolfi Giudice
dott.ssa Silvia Giani Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **27506/2013** promossa da:
RIVERA (C.F. _____), in persona del legale
rappresentante,

con il patrocinio degli avv.ti _____ e
_____ elettivamente domiciliato in via _____ presso il
difensore avv. _____

ATTORE

contro

BANCA MEDIOLANUM SPA (C.F. _____), in persona del legale
rappresentante,

con il patrocinio degli avv.ti _____
_____, elettivamente domiciliata in via _____ - MILANO
presso il difensore avv. _____

CONVENUTA

OGGETTO: violazione diritto d'autore *ex art. 2 L 633/1941*, dell'immagine *ex artt. 96 L 633/1941 e 10 c.c.*



CONCLUSIONI

Per l'attore:

a) dichiarare abusiva ed illegittima la riproduzione, pubblicazione e sfruttamento del ritratto di Gianni Rivera in abbinamento alla denominazione sociale “Banca Mediolanum” e ai messaggi pubblicitari di “Banca Mediolanum” di cui è causa (cfr. doc. 2 e 3 allegati all’atto di citazione), in quanto effettuata in violazione dell’art. 2 della Costituzione, dell’art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633, dell’art. 10 Codice Civile, nonché degli artt. 23 ss. d.lgs. n. 196/2003, nonché atto illecito a danno dell’attore, anche per i motivi di cui ai paragrafi 1), 2), 3), 4) e 6) di narrativa dell’atto di citazione;

b) dichiarare abusiva ed illegittima la riproduzione, pubblicazione e sfruttamento delle opere letterarie (interviste) di Gianni Rivera in abbinamento alla denominazione sociale “Banca Mediolanum” e ai messaggi pubblicitari di “Banca Mediolanum” di cui è causa (cfr. doc. 2 e allegati all’atto di citazione), in quanto effettuata in violazione degli artt. 1, 2 e 156 Legge 22 aprile 1941 n. 633, nonché atto illecito a danno dell’attore, anche per i motivi di cui ai paragrafi 5) e 6) di narrativa dell’atto di citazione.

In ipotesi c) dichiarare abusiva ed illegittima la riproduzione, pubblicazione e sfruttamento del ritratto di Gianni Rivera in abbinamento alla denominazione sociale “Banca Mediolanum” e ai messaggi pubblicitari di “Banca Mediolanum” di cui è causa (cfr. doc. 2 e 3 allegati all’atto di citazione), in quanto effettuata in violazione dell’art. 2 della Costituzione, dell’art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633, dell’art. 10 Codice Civile nonché della d.lgs. n. 196/2003, e per l’effetto condannare Banca Mediolanum S.p.A., in persona del proprio Legale Rappresentante *pro-tempore*, nonché a risarcire il danno dell’attore ai sensi dell’art. 2041 c.c. (Azione generale di arricchimento), anche per i motivi di cui ai paragrafi 1), 2), 3), 4) e 7) di narrativa dell’atto di citazione;

d) dichiarare abusiva ed illegittima la riproduzione, pubblicazione e sfruttamento delle opere letterarie (interviste) di Gianni Rivera in abbinamento alla denominazione sociale “Banca Mediolanum” e ai messaggi pubblicitari di “Banca Mediolanum” di cui è causa (cfr. doc. 2 e 3 allegati all’atto di citazione), in quanto effettuata in violazione degli artt. 1 e 2 Legge 22 aprile 1941 n. 633, e per l’effetto condannare Banca Mediolanum S.p.A., in persona del proprio Legale Rappresentante *pro-tempore*, nonché a risarcire il danno



dell'attore ai sensi dell'art. 2041 c.c. (Azione generale di arricchimento), anche per i motivi di cui ai paragrafi 5) e 7) di narrativa dell'atto di citazione.

In ogni caso e) conseguentemente inibire alla società convenuta la prosecuzione degli atti illeciti di cui sopra, fissando le penali di € 100.000,00 (centomila/00) per ogni violazione successivamente constatata, e di € 2.000,00 (duemila/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini contenuti nella sentenza;

f) condannare Banca Mediolanum S.p.A., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore, a pagare al Sig. Gianni Rivera come sopra rappresentato e qualificato, a titolo di risarcimento danni patrimoniali la somma pari ad € 190.000,00 (euro centonovantamila/00) per ogni anno, o frazione di anno, di sfruttamento dell'immagine e delle interviste dell'attore di cui è causa,

ovvero, quella somma che risulterà dovuta anche a seguito dei documenti prodotti in corso di causa, ai sensi degli artt. 156 bis e 156 ter Legge 22 aprile 1941 n. 633 e dell'art. 210 c.p.c., o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia anche in via equitativa, salvo gravame;

g) accertare incidentalmente il reato di cui all'art. 171, primo comma, l.d.a. – contraffazione delle interviste quali opere letterarie – e all'art. 167 d.lgs 196/2003 - stante che l'utilizzazione non autorizzata del ritratto del campione Gianni Rivera costituisce un caso di illecito trattamento di un dato personale per i motivi di cui ai precedenti paragrafi 8) e 9.2) dell'atto di citazione e stante, altresì, la condotta dolosa del Legale Rappresentante della società convenuta, per l'effetto, condannare anche ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. per i motivi esposti nel paragrafo 9.2) di narrativa dell'atto di citazione la società convenuta, in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore, a pagare all'attore, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, la somma pari ad € 125.000,00 (euro centoventicinquemila//00) per ogni anno, o frazione di anno, di sfruttamento dell'immagine e delle interviste dell'attore di cui è causa, ovvero, quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia anche in via equitativa, salvo gravame.

Alle suddette somme accedono, per la natura del fatto da cui trae origine la pretesa azionata, gli interessi legali sulla somma via via rivalutata secondo gli indici ISTAT annuali medi di valutazione, e ciò dal dovuto al saldo.



Si precisa che detti danni non patrimoniali risultano, comunque, dovuti stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 158 n.3 legge 22 aprile 1941 n° 633;

h) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre iva e cpa di legge.

In via istruttoria a) ordinare alla società convenuta, in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore, a norma dell'art. 156 bis Legge 22 aprile 1941 n. 633 e dell'art. 210 c.p.c. cumulativamente, di:

- esibire in giudizio gli accordi contrattuali intervenuti fra Banca Mediolanum e le agenzie pubblicitarie nonché le fatture emesse per le campagne pubblicitarie di cui è causa dal 2010 ad oggi;

- fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nelle campagne pubblicitarie di cui è causa che costituiscono violazione dei diritti sul ritratto di Gianni Rivera, nonché delle sue opere letterarie;

b) disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile volta a esaminare i documenti contabili e i registri esibiti in giudizio, a norma degli artt. 210 c.p.c., e 156 ter Legge 22 aprile 1941 n. 633, in forza delle precedenti istanze, se per quantità o qualità non sia al Giudice consentito esaminarli personalmente.

c) Ammettere e disporre prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

1) D.C.V. che avete conoscenza diretta che in data 31 luglio 2012 sul sito www.youtube.com era divulgato il video dal titolo "Ballando con le stelle 8 – Gianni Rivera – Intervista 2012" di cui vi si mostra l'immagine, in cui venivano riprodotti sia le interviste di Gianni Rivera sia il ritratto di Gianni Rivera stesso con in sovraimpressione, a caratteri ben visibili, il seguente slogan pubblicitario: "Banca Mediolanum, Gruppo Bancario Mediolanum. Diamo un nuovo valore alla parola futuro, scopri come";

2) D.C.V. che avete conoscenza diretta che in data 31 luglio 2012 sul sito www.youtube.com era divulgato il summenzionato video dal titolo "Ballando con le stelle 8 – Gianni Rivera – Intervista 2012" di cui vi si mostra l'immagine, in cui per la durata di 30 secondi appariva in occasione di ogni accesso dell'utente, in sovraimpressione al ritratto e alle interviste di Gianni Rivera, a caratteri ben visibili, il seguente slogan pubblicitario: "Banca Mediolanum, Gruppo Bancario Mediolanum. Diamo un nuovo valore alla parola futuro, scopri come";



3) D.C.V. che avete conoscenza diretta che in data 31 luglio 2012 sul sito www.youtube.com era divulgato il video dal titolo “Rivera: Milan simbolo di qualità” di cui vi si mostra l’immagine, in cui venivano riprodotti sia le interviste di Gianni Rivera sia il ritratto di Gianni Rivera stesso con in sovrainpressione, a caratteri ben visibili, il seguente slogan pubblicitario: “Banca Mediolanum, Gruppo Bancario Mediolanum. Diamo un nuovo valore alla parola futuro, scopri come”.

4) D.C.V. che avete conoscenza diretta che in data 31 luglio 2012 sul sito www.youtube.com era divulgato il summenzionato video dal titolo “Rivera: Milan simbolo di qualità” di cui vi si mostra l’immagine, in cui per la durata di 30 secondi appariva in occasione di ogni accesso dell’utente, in sovrainpressione al ritratto e alle interviste di Gianni Rivera, a caratteri ben visibili, il seguente slogan pubblicitario: “Banca Mediolanum, Gruppo Bancario Mediolanum. Diamo un nuovo valore alla parola futuro, scopri come”.

Per il convenuto:

In via pregiudiziale, stante la volontà subordinata di Banca Mediolanm S.p.A. di fare accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità per i fatti di causa delle società - Google Ireland Ltd (con sede legale in Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda, in persona del suo Legale Rappresentante); - Google Inc. (con sede legale in 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti, in persona del suo legale Rappresentante) - YouTube LLC (con sede legale in 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA, 94066, Stati Uniti, in persona del suo Legale Rappresentante).

Assegnare i termini di legge per consentire la chiamata in causa di tutte le citate società e disporre conseguentemente il differimento della data della prima udienza di comparizione ai sensi dell’art. 269 c.p.c. allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all’art. 163-*bis* c.p.c.

Nel merito in via principale: rigettare nel migliore dei modi tutte le domande attoree perché totalmente infondate in fatto ed in diritto;

in via subordinata e riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovessero ritenere fondate in tutto o in parte, le domande attoree:

accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la esclusiva responsabilità di Google Ireland Ltd, quale soggetto che ha formalmente promosso e venduto il servizio



denominato “Programma Ad Words” (anche ex art. 1218, 1228 e 175 c.c.) e di Google Inc. e di You Tube Llc, quali soggetti che, essendo coinvolti in via esclusiva nella materiale erogazione e fornitura del servizio denominato “Programma AdWords”, hanno ingiustamente leso i diritti esclusivi del Sig. Gianni Rivera (anche ex art. 2043 e 2050 c.c.). In ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, il diritto di Banca Mediolanum S.p.a. di essere tenuta indenne e manlevata da Google Ireland Ltd., Google Inc. e YouTube LLC di tutto quanto dovesse essere condannata a corrispondere all’attore a qualsiasi titolo, anche per le spese del presente giudizio. E per l’effetto condannare le stesse terze chiamate al pagamento in favore di Banca Mediolanum S.p.a. di tutto quanto eventualmente pagato in favore del Sig. Gianni Rivera, anche soltanto a titolo di risarcimento del danno.

In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge, rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre rimborso forfettario , IVA e CP.

MOTIVAZIONE

1. Con atto ritualmente notificato, l’attore Gianni Rivera citava in giudizio Banca Mediolanum SPA, allegando che la società Banca Mediolanum S.p.A. aveva utilizzato, sino a luglio 2012, l’immagine di Gianni Rivera, attraverso l’apposizione di un *banner* pubblicitario in sovraimpressione ai seguenti video:

- il video dal titolo “*Ballando con le stelle 8 – Gianni Rivera – Intervista 2012*”, il quale riproduceva in sovraimpressione all’immagine dell’attore, a caratteri ben visibili, il seguente messaggio pubblicitario: “*Banca Mediolanum, Gruppo Bancario Mediolanum. Diamo un nuovo valore alla parola futuro, scopri come*”;
- il video dal titolo “*Rivera: Milan simbolo di qualità*”, che riproduceva il ritratto dell’attore con sovraimpresso il seguente messaggio pubblicitario: “*Banca Mediolanum, Gruppo Bancario Mediolanum. Diamo un nuovo valore alla parola futuro, scopri come*”.

In data 31 luglio 2012 Gianni Rivera aveva diffidato il convenuto istituto di credito dall’utilizzare la propria immagine.

1.2. La convenuta si costituiva, deducendo che:



- i due video oggetto del giudizio erano stati diffusi sulla piattaforma YouTube da parte di terzi. Il primo video era stato caricato da *DenisHorea15* e il secondo da *Milanchannel*; ad ogni visualizzazione da parte degli utenti, sul video appariva in sovrapposizione un *banner* pubblicitario, tra cui quello di Banca Mediolanum, offerto da Google mediante il servizio AdWords;
- Banca Mediolanum aveva sempre gestito le campagne pubblicitarie per mezzo di agenzie terze, come avvenuto nel caso di specie con la Simple Agency S.r.l.;
- la convenuta Banca Mediolanum e l'agenzia pubblicitaria incaricata non avevano applicato parole chiave che fossero in grado di collegare il nome o l'immagine del calciatore con la banca convenuta; l'abbinamento tra i *banner* pubblicitari di Banca Mediolanum e i filmati riprodotti su YouTube nei quali appariva Gianni Rivera era del tutto casuale ;
- dopo la lettera di diffida, al fine di risolvere qualsiasi controversia, la convenuta aveva dato disposizioni all'agenzia incaricata del servizio di escludere ogni *banner* pubblicitario della convenuta correlato al nome e all'immagine del calciatore, attraverso l'applicazione di parole chiave negative (*negative words*), ossia le parole "Gianni Rivera" e "Rivera"; tale disposizione era stata eseguita l'8 agosto 2012;
- dopo la lettera di diffida nei confronti di Banca Mediolanum, l'attrice non aveva impedito che altri soggetti pubblicassero i propri *banner* sui video oggetto della controversia.

1.3. Verificato l'esito negativo del tentativo di conciliazione e del procedimento di mediazione delegata, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 14 dicembre 2014, nella quale assegnava la causa in decisione al collegio, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.

2. Il giudizio ha fatto accertare documentalmente che la società Banca Mediolanum S.p.A. utilizzò, in data 31 luglio 2012, l'immagine di Gianni Rivera, attraverso l'apposizione, in sovrapposizione al video dal titolo "Ballando con le stelle 8", di un messaggio pubblicitario, il quale riproduceva, a caratteri ben visibili, il messaggio pubblicitario: "*Banca Mediolanum, Gruppo Bancario Mediolanum. Diamo un nuovo valore alla parola futuro, scopri come*" (doc. 2 attore), nonché in sovrapposizione al video dal titolo



“Rivera: Milan simbolo di qualità”, di un altro banner pubblicitario con il seguente messaggio : *“Banca Mediolanum, Gruppo Bancario Mediolanum. Diamo un nuovo valore alla parola futuro, scopri come”* (doc. 3 attore).

2.1. Lo sfruttamento da parte della società convenuta del ritratto dell’attore, a cui è inscindibilmente legato per abbinamento derivante dalla detta sovraimpressione, è avvenuto per ragioni di promozione pubblicitaria e, quindi, per finalità di lucro.

2.2. Con riguardo al profilo temporale, lo sfruttamento dell’immagine dell’attore è stato perpetrato dal 31 luglio 2012 all’ otto agosto 2012, data di rimozione da parte della società convenuta.

Non vi è prova, invece, che sia avvenuto in periodo precedente al 31 luglio.

L’incarico da parte della convenuta all’agenzia “Simple Agency” per la promozione pubblicitaria di Banca Mediolanum – avvenuto nel gennaio 2012- non è idoneo a costituire prova dell’indebita associazione del ritratto dell’attore e dei messaggi pubblicitari realizzati nell’interesse della convenuta, poiché l’incarico poteva essere svolto con molteplici diverse modalità. L’accordo con l’agenzia costituisce, invero, prova solo del conferimento dell’ incarico di promozione pubblicitaria, ma non dell’accostamento dell’immagine di Rivera alla pubblicità di Mediolanum (doc. 17 convenuto).

La prova dello sfruttamento da parte della convenuta dell’immagine dell’attore in data anteriore al 31 luglio 2012 non può conseguire neppure dal contratto stipulato, nel marzo 2012, dall’ agenzia incaricata dalla convenuta con Google, non solo perché il contratto prevedeva l’esecuzione della campagna pubblicitaria con decorrenza dal mese di luglio, e non anteriormente come indicato dall’attore, ma anche perché esso non dimostra l’associazione, sin dalla data d’inizio della campagna pubblicitaria, del ritratto dell’attore al messaggio pubblicitario (doc 18 convenuta).

Lo stesso attore, inoltre, con riguardo ai video in oggetto, ha allegato, sia in giudizio (cfr atto di citazione) che in sede stragiudiziale (cfr atto di diffida), che essi erano stati caricati in data 31 luglio 2012.

A seguito della diffida dat. 31 luglio 2012, Mediolanum ha fatto rimuovere il banner pubblicitario, con disposizione dell’otto agosto 2012, eseguita in pari data.



Tenuto conto della data della rimozione, l'illecito sfruttamento da parte della convenuta del ritratto dell'attore, mediante sovraimpressione del messaggio pubblicitario, si è, dunque, protratto limitatamente al periodo dal 31 luglio al 7 agosto 2012.

2.3. Ciò precisato in fatto, va affermata la responsabilità della convenuta Banca Mediolanum solo nei limiti temporali sopra indicati e, come si vedrà, con esclusivo riguardo al profilo d' illiceità concernente lo sfruttamento dell'immagine ex art. 96 L n 633/1941.

Lo sfruttamento del ritratto dell'attore è avvenuto su incarico e nell'interesse della convenuta Mediolanum, la quale, si è visto, ne ha tratto giovamento a fini commerciali-pubblicitari.

Lo sfruttamento dell'immagine dell'attore, a fini di lucro e senza la sua autorizzazione, è violazione del diritto dell'immagine ai sensi dell'art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 L 633/1941 (cfr. Cass n 21995/2008; Tribunale Roma 23 novembre 2007; Tribunale Torino 9 luglio 2008). Lo sfruttamento del ritratto altrui non è illecito, sebbene avvenga senza il consenso dell'interessato, quando si accompagna ad un'esigenza pubblica d'informazione e non a scopi esclusivi o prevalenti di lucro.

La notorietà del soggetto rappresentato non rende di per sé lecito lo sfruttamento dell'immagine altrui senza consenso, in assenza di esigenze di cronaca o di pubblica informazione.

Le scriminanti previste dall'art. 97 L n 633/1941, che consentono lo sfruttamento dell'immagine altrui in mancanza del consenso dell'interessato e che vanno collegate all'esistenza di un interesse pubblico alla divulgazione dell'immagine e non a finalità di lucro (Cass 1503/1993), vanno interpretate in senso restrittivo e non analogico (cfr. A. Milano, 09-08-2013; Cass. n. 11353/2010, secondo cui: "In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi previste dall'art. 97 l. 22 aprile 1941 n. 633, ricorrendo le quali l'immagine può essere riprodotta senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione; di conseguenza, avendo carattere derogatorio del diritto alla immagine, quale diritto inviolabile della persona tutelato dalla costituzione, sono di stretta interpretazione").

2.4. La convenuta non è liberata nei confronti dell'attore – soggetto terzo al rapporto contrattuale intercorso con l'agente pubblicitario- per il fatto di avere conferito l'incarico



di promozione pubblicitaria ad altro soggetto, in quanto risponde nei confronti di terzi, non stipulanti dell'accordo contrattuale, dell'operato dei soggetti da essa incaricati, quale committente della campagna pubblicitaria, in conformità al disposto dell'art. 2049 c.c. (cfr. Cass n 23448/ 2014).

Tale norma fonda una responsabilità indiretta, per fatto altrui, del committente per l'attività compiuta dal soggetto incaricato, nell'esercizio dell'incombenza affidatagli, quando conservi un potere direttivo sull'attività del secondo, come nel caso di specie, ove la società committente è tenuta a vigilare sulle modalità con cui sono attuate le campagne pubblicitarie e a fare rimuovere prontamente messaggi che violino i diritti di terzi; rimozione invero avvenuta, a riprova del potere di sorveglianza, su richiesta dell'attore, in data 8 agosto 2012.

Nel caso di specie, oltre al rapporto di committenza e all'illecito del preposto, è accertata la connessione tra incombenze e danno, non ricorrendo l'ipotesi del fatto commesso al di fuori dell'espletamento delle incombenze demandate o per soddisfare un bisogno estraneo alle stesse; ipotesi quest'ultima che esclude il vincolo di occasionalità tra le incombenze e il fatto generatore del danno (Cass. 12939/2007; Cass 6033/2008).

2.5. Nel caso in esame, peraltro, considerato il periodo di verifica dell'illecito – e richiamate le considerazioni di cui al § 2.2 - la responsabilità della convenuta sussiste anche a titolo di responsabilità diretta, sia pure omissiva, per non avere fatto rimuovere tempestivamente, dopo la diffida, il messaggio pubblicitario associato all'immagine dell'attore.

3. Accertata la responsabilità della convenuta, nei ristretti limiti temporali sopra descritti, e con riguardo al profilo d'illiceità concernente la violazione dell'immagine, va invece affermata l'infondatezza degli altri profili d' illiceità dedotti.

3.1. Non ritiene il Collegio che possa operare nel caso in esame la tutela delle opere letterarie di cui all'art. 2, n. 1), l.a.

La tutelabilità della forma esteriore di un'opera presuppone che essa possieda i caratteri di creatività ed originalità propri della disciplina del diritto d'autore, ancorché l'atto creativo sia minimo ma comunque suscettibile di manifestazione del mondo esteriore (Cass. 20295/05).



Tuttavia nel caso delle interviste a personaggi noti la creatività va ricercata nell'attività posta in essere dall'intervistatore, in quanto la connotazione di creatività che consente la tutela del diritto d'autore deve essere individuata nell'elaborazione dei testi, nella conduzione finalizzata alla caratterizzazione della personalità dell'intervistato, nell'individuazione dei dati salienti ed "interessanti" di essa e non nel mero fatto narrativo registrato (nello stesso senso, Trib. Milano 23 ottobre 2014, Trib. Roma 11.12.2002 e Trib. Bologna 17.3.2011). Dunque la qualifica di autore spetta, di regola, all'intervistatore, ove l'intervista stessa soddisfi i presupposti di creatività richiesti per l'accesso alla tutela propria del diritto d'autore, salvo che si verificano, in fatto, situazioni che comportino l'assoluta autonomia e creatività delle dichiarazioni dell'intervistato rispetto al contributo effettivo dell'intervistatore (Trib. Milano 23 ottobre 2014).

Nel caso in esame, l'attore si è limitato a produrre solo le due immagini riproducenti il ritratto di Rivera, con sovrainciso il banner pubblicitario (cfr. doc. 2 e 3 attore), non fornendo alcun elemento di prova per verificare, in fatto, il ruolo avuto dall'attore nella sua qualità di soggetto intervistato e, per la verità, neppure l'esistenza dei presupposti richiesti per la tutela del diritto d'autore, in conformità al disposto degli artt. 1 e 2 L. 633/1941).

La contestata violazione è del tutto infondata.

3.2. Parimenti infondata è la contestata violazione della privacy in quanto la convenuta non ha divulgato l'immagine dell'attore senza il suo consenso. Il ritratto dell'attore è stato divulgato con il consenso dell'attore, come confermato dalla circostanza che l'attore non ha chiesto, successivamente alla sua scoperta, la rimozione dal video. La disciplina della privacy ha l'obiettivo di tutelare la riservatezza dei dati personali di un soggetto quando il loro trattamento venga effettuato da un soggetto diverso dal titolare (cfr. art. 5, comma 1, d. lgs. 196/2001). Nel caso di specie l'attore ha trattato i dati personali autorizzando la divulgazione dell'immagine e consentendo al rilascio di un'intervista. Manca dunque il primo requisito per accedere alla invocata tutela.

4. In assenza di prova di specifiche voci di danno patrimoniale, il risarcimento dovuto al soggetto la cui immagine sia stata utilizzata in difetto di autorizzazione può essere liquidato, in via equitativa, sulla base del compenso che il titolare del diritto avrebbe richiesto per consentirne l'uso, tenendo conto degli utili presumibilmente conseguiti dall'autore dell'illecito (Cass. 11353/2010).



L'attore ha prodotto -sub doc 1- un accordo di transazione, stipulato nel 2011 con un soggetto terzo, nel quale lo stesso attore, dopo avere dichiarato che il prezzo del consenso applicato per lo sfruttamento della immagine corrispondeva ad euro 100.000,00 per un anno e ad euro 50.000,00 per tre mesi, si è accordato in via transattiva per euro 10.000,00, per un periodo di tre mesi di sfruttamento del suo ritratto.

Tenuto conto dei parametri massimi dichiarati dall'attore nel detto documento, e corrispondenti ad una media giornaliera di euro 500,00, considerata la modesta durata dell'illecito, protrattasi per sette giorni, ritiene il Tribunale equo quantificare il danno complessivamente subito dall'attore in euro 5000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla pronuncia al saldo.

4.1. Alla misura risarcitoria si affiancano quella inibitoria, volta a impedire la reiterazione delle condotte sopra descritte – di sfruttamento dell'immagine dell'attore mediante sovraimpressione di messaggi pubblicitari- e la penale, fissando l'importo di € 1.000,00 (mille) per ogni giorno di eventuale violazione di tale obbligo, a partire dalla pubblicazione della presente pronuncia.

5. Le richieste iperboliche formulate dall'attore, e confermate anche in sede di mediazione delegata, hanno ostacolato una definizione bonaria della lite. Alla luce di ciò, e tenuto conto che solo uno dei profili censurati è fondato, le spese sono liquidate ai minimi secondo il valore accertato, in euro 1500,00 per compensi, euro 200,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da **RIVERA** nei confronti di **BANCA MEDIOLANUM SPA**, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

- in parziale accoglimento delle domande avanzate da **RIVERA** nei confronti della convenuta, accertato che lo sfruttamento dell'immagine di Rivera in abbinamento ai messaggi pubblicitari di Banca Mediolanum SPA oggetto del giudizio è illecito, condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore, liquidato nella complessiva somma di € 5.000,00, oltre



interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza fino all'effettivo saldo;

- inibisce alla convenuta la reiterazione delle condotte indicate al punto che precede e fissa, a titolo di penale, l'importo di € 1.000,00 per ogni giorno di eventuale violazione di tale obbligo, a partire dalla pubblicazione della presente pronuncia.
- Respinge le ulteriori domande proposte dall'attore.
- Condanna la convenuta a rifondere le spese del giudizio in favore dell'attore, liquidate in euro 1500,00 per compensi, euro 200,00 per spese, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 16 aprile 2015.

Il Giudice Relatore

dott.ssa Silvia Giani

Il Presidente

dott.ssa Marina Tavassi

IL CASO.it

